

Lavoratori occasionali spese da tracciare se committente è impresa

Marco Magrini Paolo Parodi

Le modifiche all'articolo 5 del Dlgs 192/2024 sulle spese riaddebitate analiticamente intervengono unicamente sulle regole di formazione del reddito di lavoro autonomo esercitato abitualmente (articolo 54 e seguenti del Tuir), sulla deducibilità delle spese di vitto e alloggio e di quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea rimborsate da imprese e professionisti che devono essere sostenute con sistemi tracciabili di pagamento.

Questa affermazione trova conferma anche nelle ultime modifiche introdotte dall'articolo 1 del DL 84/2025 (decreto Fiscale). L'intervento non tocca gli articoli 67, comma 1, lettera l) e 71, comma 2 del Tuir in merito ai redditi per le prestazioni rese da soggetti che non esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo (le cosiddette prestazioni occasionali) che pertanto non appaiono interessate dalle novità salvo per la deducibilità da parte dell'impresa o del professionista che le rimborsa.

Al momento mancano indicazioni dalla prassi che forniscano un quadro operativo su novità e principi, ma pare sostenibile che debbano essere assoggettati a ritenuta di acconto e costituiscano reddito per il percettore i riaddebiti di spese analiticamente documentati riferiti alla prestazione in presenza di compenso.

Si deve quindi ritenere che le spese sostenute da soggetti che erogano queste prestazioni di lavoro autonomo non abituale e che le riaddebitano analiticamente unitamente al compenso al proprio committente non risentano delle novità sulla formazione del reddito di lavoro autonomo esercitato abitualmente e restino ordinariamente sottoposte alla ritenuta alla fonte (articolo 25 del Dpr. 600/73). Queste spese inerenti la produzione del reddito saranno deducibili per il percettore e da inserire nel quadro RL o D rispettivamente del modello Redditi PF o 730; l'erogante si asterrà dal trattenere i giustificativi originali per il rimborso stabilito contrattualmente, essendo il tutto (compenso e spese rimborsate) soggetto a ritenuta alla fonte.

In totale assenza di compenso con riaddebito analitico delle spese (quindi neppure spese forfettarie come indennità di trasferta chilometriche anche se nel limite della tariffa Aci), la prestazione risulterà gratuita e senza prelievo alla fonte, come interpretato dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione 49/E/2013.

Si deve ritenere che le spese sostenute dai prestatori di lavoro autonomo non abituale, destinate o meno al rimborso analitico, non richiedano il pagamento con strumento tracciabile ai fini della deducibilità per il prestatore stesso (non si applicano gli articoli 54, comma 2-bis e 54-ter, comma 5-bis del Tuir) e comunque quando i

committenti non sono imprese o professionisti (ad esempio privati o enti non commerciali nell'attività istituzionale per i quali la spesa è comunque indeducibile).

Invece, per garantire la deducibilità in capo al soggetto committente che le rimborsa analiticamente (impresa o professionista), le spese effettuate in Italia relative a vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (anche se relative a prestazioni interamente senza compenso di cui sopra) devono essere sostenute con pagamenti tracciabili e la documentazione giustificativa dovrà evidenziare la condizione in base all'articolo 109, comma 5-ter e all'articolo 54-septies del Tuir (con previsione che si ritiene allineata sia per i professionisti che per i prestatori non abituali di lavoro autonomo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA